

Irrelevanza della titolarità formale di terreni agricoli in capo al contribuente ai fini del reddito di impresa

Cass. Sez. Trib. 25 settembre 2023, n. 27301 ord. - Nonno, pres.; Salemme, est. - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. C.A. (avv. Rosa). (*Cassa in parte con rinvio Comm. trib. reg. Abruzzo, Sez. dist. Pescara 18 novembre 2016*)

Imposte e tasse - IRPEF e IVA - Reddito d'impresa - Attività di coltivazione di uva - Titolarità formale di terreni agricoli in capo al contribuente - Irrelevanza - Accertamento su movimentazioni bancarie - Verifica dei conti bancari - Presunzione legale della disponibilità di maggior reddito - Riguarda tutti i contribuenti.

La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2.

Il testo dell'ordinanza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

Per la Corte di legittimità «la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli *standards* in se considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli *standards* o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello *standard* prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente»¹.

Come noto, al fine di determinare se il reddito imponibile di un soggetto sia o meno attendibile l'Amministrazione finanziaria, tramite i suoi organi di controllo istituzionali, si avvale di diversi metodi di accertamento che consentono di procedere alla rettifica della dichiarazione ovvero ad un accertamento d'ufficio; tali metodi di accertamento, previsti dalla normativa vigente, assumono differenti denominazioni a seconda delle verifiche operate dagli stessi uffici e possono, quindi, essere: analitico, induttivo, analitico induttivo, in base a parametri e studi di settore, sintetico ed anche bancario.

Così, ad esempio, il metodo «analitico», regolato dall'art. 39 del d.p.r. n. 600/1973, si applica nei confronti delle imprese (sia persone fisiche che società). In particolare, è consentito [ai sensi della lett. a)] di procedere alla rettifica del reddito d'impresa quando gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite o dell'eventuale prospetto allegato alla dichiarazione medesima. Con esso è possibile compiere un'indagine «contabile» per cui, in presenza di una dichiarazione incompleta o infedele, l'ufficio è in grado di determinare analiticamente, ossia voce per voce, il maggior reddito conseguito o le indebite detrazioni effettuate dal soggetto; si tratta pertanto della tecnica ordinaria di ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti operata rettificando gli elementi positivi o negativi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi ovvero delle singole operazioni inerenti l'IVA.

Qualora dall'accertamento emerga un reddito non corrispondente a quello imputabile al contribuente, è possibile ricorrere all'accertamento sintetico disciplinato dall'art. 38, comma 4, del d.p.r. n. 600/1973;

¹ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 16 maggio 2011, n. 10778, in *Fisco*, 2015.

accertamento esperibile solo nei confronti di persone fisiche. In sostanza, l'ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta (c.d. spesometro), salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile². Questo avviene allorché il reddito complessivo eccede di almeno un quinto rispetto a quello dichiarato.

Va detto, fra l'altro, che in precedenza la norma di riferimento prevedeva la possibilità di attivare l'accertamento sintetico sulla base di «elementi e circostanze di fatto certi». A seguito delle modifiche apportate la disposizione attuale fa riferimento alle spese comunque considerate, cioè quelle «di qualsiasi genere», evidenziando così le differenze dell'accertamento sintetico in senso propriamente detto rispetto al redditometro che è anch'esso di tipo induttivo ma fondato su indicatori di capacità contributiva individuati per legge³. La differenza consiste, infatti, nel fatto che mentre nel caso nell'accertamento sintetico, generalmente inteso, l'Amministrazione finanziaria può basarsi su qualsiasi tipologia di spesa sopportata dal contribuente al fine della determinazione del suo reddito complessivo netto rispetto a quello dichiarato, con il «redditometro» l'attenzione è posta su determinate voci di spesa.

Ovviamente, l'interessato ha tutto il diritto di giustificare, con apposita documentazione, che le spese «eccedenti» sono di altra natura e, in tal senso, la Corte Suprema ha affermato che «A norma del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione (...) né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente»⁴.

La determinazione sintetica del reddito, inoltre, può essere fondata su specifici elementi indicativi di capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Anche in questo caso, il contribuente può fornire la prova contraria. L'utilizzo dell'accertamento sintetico è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto di quello dichiarato e postula, in ogni caso, l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente.

Ma la verifica condotta dall'ufficio può avvenire, altresì, mediante la ricostruzione di movimenti finanziari non giustificabili da parte dell'imprenditore (sia persona fisica che società) ovvero del lavoratore autonomo; in particolare, l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.p.r. n. 600/1973, prevede che sono considerati ricavi ovvero compensi i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di rapporti finanziari, salvo che il contribuente non indichi il soggetto beneficiario di questi movimenti e che tali movimenti risultino dalle scritture contabili⁵.

In tal senso la Suprema Corte ha fatto presente che all'Amministrazione finanziaria non è precluso alcun metodo investigativo nei confronti del coltivatore diretto per cui è soggetto, al pari di ogni contribuente, a qualsiasi forma di accertamento in grado di rilevare indici di una capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfettario denunciato; ed in questa attività di verifica vi rientrano anche le operazioni bancarie effettuate dal soggetto. Ciò non toglie che il contribuente possa sempre opporsi dimostrando l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili, anche mediante una documentazione

² Comma sostituito dalla legge n. 413/1991, art. 1, comma 1, e successivamente, modificato dal d.l. n. 330/1994, art. 1, comma 1, lett. g). Infine il presente comma è stato sostituito dal d.l. n. 78/2010, art. 22, comma 1.

³ D.m. 10 settembre 1992.

⁴ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 10 novembre 2015, n. 22944 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2018.

⁵ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 2 luglio 2014, n. 15050, in *Dir. e Giust.*, 2014; Cass. Sez. V Civ. 20 gennaio 2017, n. 1519, in *Giust. civ. Mass.*, 2017; Cass. Sez. V Civ. 16 novembre 2018, n. 29572, *ivi*, 2018.

contabile IVA puntuale e attendibile⁶. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che «non sussiste una supposta indefettibilità della determinazione forfetaria del reddito del coltivatore diretto, che escluda in via di principio la legittimità della determinazione presuntiva del reddito di impresa, operata sulla base di accertamenti bancari ed inserita nell'ambito di una ricostruzione induttiva del reddito, con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1 e 2, del d.p.r. n. 600/1973»⁷.

Come dalla stessa sottolineato in varie circostanze, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.p.r. n. 600/1973 e 51 del d.p.r. n. 633/1972 (quest'ultimo, ai fini IVA) prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.⁸ per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze⁹.

Il contribuente ha, quindi, l'onere di superare la presunzione posta dai suddetti articoli dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili ed il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione, mentre gli accertamenti bancari assumono da soli una significativa valenza probatoria, determinando una presunzione *iuris tantum* che i relativi movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Di tanto si sono occupati, nuovamente, i giudici di legittimità richiamandosi a principi oramai saldi della giurisprudenza con l'ordinanza n. 27301 del 25 settembre 2023, in epigrafe, che ha definito il contenzioso sorto fra l'Amministrazione finanziaria ed una contribuente alla quale erano stati notificati alcuni avvisi di accertamento, riferibili a distinti anni di imposta, con i quali era rettificato il reddito di impresa dichiarato, recuperando così a tassazione componenti positivi non contabilizzati ai sensi rispettivamente degli artt. 32 del d.p.r. n. 600/1973 e 51 del d.p.r. n. 633/1972. Il motivo? Dalle dichiarazioni dei redditi era emerso che l'interessata aveva indicato un reddito d'impresa pari a euro 1,00 nonostante avesse aperto una posizione IVA. Più propriamente, l'accertamento riguardava la titolarità di alcuni terreni agricoli sui quali era esercitata l'attività di coltivazione di uva; titolarità che fino all'anno 2009 era stata solo «formale» e successivamente era divenuta «di fatto».

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva invitato la parte a fornire idonea certificazione (scritture contabili, registri IVA, documentazione dei componenti positivi e negativi di reddito) attestante l'espletamento dell'attività agricola in questione ed era stata avviata un'indagine finanziaria presso gli istituti di credito, dove era titolare di depositi bancari, per acquisire notizie in merito ai movimenti effettuati.

Poiché dai documenti prodotti dalla contribuente risultava l'omessa annotazione dei predetti registri e dagli istituti di credito era emersa una rilevante movimentazione sui conti correnti, l'Ufficio, di fronte alla incapacità di fornire adeguate giustificazioni, aveva proceduto di conseguenza.

⁶ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 16 maggio 2014, n. 10747, in *Dir. & Giust.*, 2015.

⁷ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 10 maggio 2018, n. 11268 ord., in *DeJure*.

⁸ Art. 2729, comma 1, c.c.: «Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». La norma citata consente l'utilizzo delle c.d. «presunzioni semplici» cioè deduzioni da parte del giudice per fondare il proprio convincimento in ordine a fatti non provati, purché siano necessariamente basate su elementi gravi, precisi e concordanti.

⁹ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 30 giugno 2020, n.13112, in *Giust. civ. Mass.*, 2020.

Entrambe le Commissioni tributarie si erano espresse a favore della contribuente; la C.P.T., accogliendo il ricorso, aveva ritenuto che non essendo titolare dei terreni era impensabile sostenere l'esercizio di un'attività economica rilevante, quale appunto la coltivazione di uva, come quella presunta dall'ufficio sul quale, quindi, ricadeva l'onere di dimostrare l'esistenza del presupposto per la produzione del reddito.

La C.T.R., dal canto suo, aveva rigettato l'appello del «Fisco» posto che l'accertamento avrebbe dovuto riguardare un soggetto passivo d'imposta; un soggetto, cioè, rientrante in una di quelle categorie ritenute produttive di reddito ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi - TUIR). Ma fino all'anno 2009 l'interessata non aveva avuto nella sua disponibilità i terreni da destinare alla coltivazione dell'uva e, quindi, non poteva produrre alcun reddito per cui l'accertamento era infondato; cosa, invece, possibile accertare in epoca successiva, ad acquisto avvenuto dei terreni, poiché dai movimenti finanziari era lecito ipotizzare la sussistenza di un reddito.

In base alla documentazione prodotta la ricorrente aveva sostenuto che le movimentazioni erano servite per altre finalità, diverse da quella agricola, in quanto utilizzate per la ristrutturazione della sua abitazione; fatto questo che nulla aveva a che fare con la coltivazione dell'uva.

Nel ricorso per la cassazione della sentenza dei giudici tributari, l'Amministrazione finanziaria contestava le loro motivazioni in quanto:

- era del tutto irrilevante la titolarità formale di terreni agricoli, ai fini del reddito di impresa contestato, in quanto la rettifica si era basata sulle movimentazioni bancarie delle quali non erano state fornite adeguate giustificazioni;
- ancorché la contribuente non fosse proprietaria di terreni agricoli, negli anni *ante* 2009, era comunque possibile presumere che la stessa svolgesse attività agricola anche se espletata su altri terreni non di sua proprietà;
- a fronte dell'accertamento bancario, la C.T.R. avrebbe dovuto prestare attenzione alle giustificazioni, rese dalla parte, circa le singole movimentazioni di denaro riscontrate sui conti correnti, che avevano costituito oggetto della pretesa tributaria;
- anche l'accertamento per l'anno da cui era divenuta titolare del terreno (*post* 2009) le verifiche si erano incentrate sempre sulla movimentazione bancaria.

Nel merito, la Suprema Corte si è limitata a passare in rassegna la giurisprudenza richiamando quanto dalla stessa affermato in più circostanze nel caso in cui l'accertamento tributario sia fondato su verifiche di conti correnti bancari. In tali occasioni, è stato chiarito che l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.p.r. n. 600/1972, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, per cui compete al contribuente l'onere di dimostrare, mediante una prova non generica ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili¹⁰. Conseguentemente il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione¹¹.

Nel caso di specie, la C.T.R. aveva ommesso di prestare attenzione a queste indicazioni, in quanto:

- relativamente agli anni nei quali la contribuente era titolare solo formale, e non di fatto, dei terreni la giurisprudenza ha chiarito che, in tali casi, vale il principio secondo il quale la presunzione legale (disponibilità di maggior reddito) desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2¹²;
- quanto all'anno successivo, ha dato rilievo ad una non meglio qualificata «documentazione», su cui fondare l'estraneità della contribuente circa l'utilizzo dei prelievi bancari destinati alla ristrutturazione

¹⁰ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 29 luglio 2016, n. 15857, in *Giust. civ. Mass.*, 2016.

¹¹ Cfr. Cass. Sez. V Civ. 3 maggio 2018, n. 10480 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2018.

¹² Cfr. Cass. Sez. V Civ. 16 novembre 2018, n. 29572 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2018.

della casa d'abitazione. Così facendo, tuttavia, essa ha mancato di adempiere al dovere di verificare ogni singola operazione bancaria, sia in entrata che in uscita, e prestare attenzione alle giustificazioni addotte dalla contribuente in ordine alla disponibilità in sé del denaro.

Sulla base di tali valutazioni, il ricorso dell'Agenzia è stato così accolto.

Luigi Cenicola